

----- **VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA** -----
 ----- **dell'associazione "PRESENZA AMICA -** -----
 ----- **VOLONTARI PER L'AIUTO AI SOFFERENTI ONLUS"** -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno 2020 duemilaventi ed il giorno 30 trenta del mese di ottobre, -----

alle ore diciannove e cinque minuti, -----

in Garbagnate Milanese, viale Forlanini n. 95, -----

davanti a me, CORRADO MALBERTI, notaio in Como, iscritto al Collegio Notarile di Como, è presente -----

Signorini Giorgio, nato a Limbiate il 9 marzo 1956, residente a Limbiate, via Ferrara n. 10. -----

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi invita a fungere da segretario - per la parte da verbalizzarsi a cura di notaio - dell'assemblea dell'associazione -----

"PRESENZA AMICA - VOLONTARI PER L'AIUTO AI SOFFERENTI ONLUS", organizzazione di volontariato iscritta nella sezione provinciale di Milano del Registro Generale Regionale Volontariato, sezione A - Sociale, al numero MI 1250, con sede in Garbagnate Milanese, viale Forlanini n. 95, presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense, codice fiscale 97122490150, oggi qui riunita per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ordine del giorno -----

"IN SENO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI, alla presenza del Notaio Corrado Malberti -----

sul seguente punto all'Ordine del Giorno: -----

Adeguamento dello Statuto in ossequio alle disposizioni della Legge di Riforma del Terzo Settore: discussione ed approvazione modiche statutarie -----

IN SENO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA -----

sui seguenti punti all'Ordine del Giorno: -----

- * Relazione del Presidente -----
- * Presentazione del Bilancio Consuntivo 2019 -----
- * Ratifica assembleare del Bilancio Preventivo 2020 -----
- * Varie ed Eventuali" -----

Aderisco alla richiesta fattami e do atto che l'assemblea relativa alla parte straordinaria dell'ordine del giorno si è svolta come segue. -----

A norma di statuto e su unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea Signorini Giorgio, il quale -----

----- constata -----

- la regolare convocazione della presente assemblea ai sensi dell'art. 12) dello statuto in data 15 ottobre 2020; -----

- la mancata costituzione dell'assemblea di prima convocazione, come risulta dal relativo verbale; -----

- l'intervento, in proprio, di n. 14 (quattordici) associati

Registrato a Como
 il 3 novembre 2020
 n.19579 Serie: 1T
 con Euro 200,00

sui n. 233 (duecentotrentatré) iscritti all'associazione, collegati in videoconferenza, aventi diritto all'intervento in assemblea, rappresentanti complessivamente n. 14 (quattordici) voti sui n. 233 (duecentotrentatré) voti totali disponibili, come risulta dall'elenco dei presenti che si allega a questo verbale sotto la lettera **"A"**; -----

- del consiglio direttivo sono presenti tutti i componenti in carica, collegati in videoconferenza; -----

- del collegio dei revisori dei conti sono presenti tutti i componenti in carica, collegati in videoconferenza. -----

Il presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara regolarmente costituita l'assemblea. -----

Il presidente illustra agli associati le ragioni per cui si rende necessario adeguare lo statuto dell'associazione a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 e successive modifiche (di seguito anche "codice del terzo settore" o CTS), di cui espone le novità più rilevanti. In particolare, considerato che il codice del terzo settore, tra l'altro, ha abrogato la l. 11 agosto 1991, n. 266, è necessario allineare lo statuto con le disposizioni del CTS relative alle organizzazioni di volontariato. Di conseguenza, le novità normative introdotte impongono di adottare un nuovo testo di statuto per quanto riguarda la denominazione, che dovrà contenere l'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" (art. 1), lo scopo (art. 3), l'oggetto e le attività di interesse generale perseguite dall'associazione (senza però snaturarne i caratteri fondamentali) (art. 4), le regole sugli associati (artt. 6-8), quelle sull'attività di volontariato (art. 9), gli organi sociali (artt. 10-19), le risorse economiche (art. 22), nonché le regole sulle scritture contabili, il bilancio sociale, il divieto di distribuzione di utili e la devoluzione del patrimonio (artt. 23-26). -----

Il presidente sottolinea che tutte queste modifiche sono necessarie per rendere compatibile lo statuto con la nuova normativa. -----

A margine di queste revisioni, che il presidente ricorda essere richieste dal CTS, con l'adozione del nuovo testo di statuto l'organo amministrativo, inoltre, intende anche proporre all'assemblea il trasferimento della sede dell'associazione a Milano in piazza Piemonte n. 4. -----

Tornando a trattare le modifiche richieste dal CTS, Il presidente precisa poi che l'adeguamento dello statuto deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2020. Tuttavia, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continueranno ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri delle organizzazioni di volontariato che si adeguano alle disposizioni inderogabili del CTS. -----

Proseguendo con l'esposizione, il presidente rileva anche

che, ai sensi degli artt. 30 ss., d.m. 106/2020 la "migrazione" delle organizzazioni di volontariato nel Registro unico nazionale del Terzo settore avverrà in modo automatico, secondo le modalità ivi previste. -----

Tuttavia, il presidente segnala anche agli intervenuti che il Registro unico nazionale del Terzo settore non è ancora stato istituito e che, fino a quando esso non sarà operativo, il compito di verificare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nei diversi registri, compreso il Registro regionale del volontariato, spetterà alle autorità amministrative oggi competenti. -----

Il presidente ricorda poi che alcune autorità amministrative si sono dichiarate incompetenti a realizzare le verifiche nel contesto del recepimento delle norme del CTS negli statuti associativi e hanno differito la verifica degli adeguamenti statutari al momento in cui il Registro unico nazionale del Terzo settore sarà divenuto operativo. Dal momento che la nostra è un'associazione non riconosciuta, quest'approccio è coerente con quanto previsto nel d.m. 106/2020 che, come accennato in precedenza, prevede la "migrazione" automatica delle organizzazioni di volontariato nel Registro unico nazionale del Terzo settore, demandando ad esso la verifica delle condizioni richieste per l'iscrizione nel nuovo registro. -----

Non è richiesta l'inserzione nel presente verbale di dichiarazioni relative e pertinenti all'ordine del giorno. -----

Il presidente mette quindi in votazione, in modo palese, per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione, da me notai letto all'assemblea: -----

"L'assemblea straordinaria dell'associazione PRESENZA AMICA - VOLONTARI PER L'AIUTO AI SOFFERENTI ONLUS, tenutasi in data 30 ottobre 2020, udita la proposta dell'organo amministrativo -----

DELIBERA -----

(a) di approvare articolo per articolo e quindi nel suo complesso il nuovo testo di statuto illustrato dal presidente all'assemblea; -----

(b) di dare atto che, in virtù della delibera di cui al punto precedente, l'associazione ha provveduto ad adeguare il proprio statuto a quanto richiesto dall'art. 101, comma 2, CTS; -----

(c) di conferire ampio mandato al presidente e ai vice presidenti del consiglio direttivo pro tempore, in via tra loro disgiunta e con facoltà di nominare procuratori speciali, affinché essi: -----

- realizzino, o comunque diano seguito di fronte a qualsiasi autorità, ufficio e/o registro a tutte le formalità utili o necessarie: (i) per dare pieno effetto a quanto oggi deciso anche al fine di ottenere l'iscrizione di quanto sopra deliberato presso il competente registro del volontariato; (ii)

per realizzare tutte le formalità utili o necessarie per garantire l'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e (iii) per dare efficacia o applicazione al CTS e ad ogni altra normativa o provvedimento ad esso correlato; -----

- compiano tutto quanto necessario per far sì che l'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore, e l'applicazione di quanto previsto nel codice del terzo settore e nella normativa e nei provvedimenti ad esso correlati, si realizzi in modo lineare e senza che l'associazione abbia a patire alcun detrimento, né da un punto di vista civilistico, né da un punto di vista fiscale; -----

- possano apportare al presente atto e allo statuto sopra approvato tutte le integrazioni, modifiche, soppressioni e aggiunte utili o necessarie per adempiere a qualsiasi richiesta di autorità, ufficio e/o registro nel contesto dell'entrata in vigore del codice del terzo settore e delle norme e dei provvedimenti ad esso correlati, per far sì che l'applicazione della nuova normativa si realizzi in modo quanto più possibile lineare e senza che l'associazione abbia a patire detrimento, né da un punto di vista civilistico, né da un punto di vista fiscale; -----

- di stipulare unilateralmente in qualsiasi forma, ivi compresa quella pubblica, ogni atto utile o necessario alla piena realizzazione di quanto sopra indicato; -----

- di dare piena esecuzione a quanto deliberato, anche per consentire trascrizioni, volture, annotazioni e modifiche di intestazione nei pubblici registri, compiere e consentire tutte le variazioni di intestazione occorrenti, rendere qualsiasi dichiarazione presso qualsiasi autorità, ufficio e/o registro; -----

(d) di autorizzare tutte le trascrizioni, volture, annotazioni e modifiche di intestazione conseguenti a quanto deliberato nei punti precedenti, con pieno esonero da ogni responsabilità per le amministrazioni e gli enti interessati, sia pubblici che privati, ed i loro funzionari." -----

Dopo prova e controprova, la votazione dà il seguente risultato: -----

voti favorevoli: 14 (quattordici), voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno. -----

Il presidente dichiara pertanto approvata la deliberazione che precede. -----

Al fine della relativa voltura, il presidente dichiara che l'associazione è titolare dell'autocarro FIAT DUCATO targato BF179EM, telaio ZFA23000005789883. -----

Il comparente quindi mi consegna il testo aggiornato dello statuto sociale che si allega al presente verbale sotto **"B"** per farne parte integrante e sostanziale. -----

L'assemblea per la parte straordinaria si chiude alle ore diciannove e quindici minuti. -----

Il presidente dà atto che l'assemblea prosegue per la trattazione degli argomenti di cui alla parte ordinaria dell'ordine del giorno, per i quali viene redatto verbale separato, in continuazione del presente. -----

Il presente verbale è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis della tabella allegata al d.p.r. 642/72 essendo l'associazione di volontariato "ONLUS di diritto". --

Il componente mi dispensa dalla lettura degli allegati. -----

Questo atto, steso a mia cura, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, io notaio ho letto al componente che dichiara di approvarlo e lo sottoscrive con me notaio alle ore diciannove e venticinque minuti. -----

Occupi 2 (due) fogli per 5 (cinque) facciate intere e parte della sesta. -----

Firmato: Giorgio Signorini -----

Firmato: Corrado Malberti -----



ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei SOCI 30 OTTOBRE 2020

Giovanna Baturi

Vittorio Guardamagna

Alberto Panzanini

Giuliano Pierini

Francesca Vago

Giorgio Vezzoli

Furio Massimino Zucco

Marco Boiocchi ^{F¹}Paolo Maria Sacchetti ^{F²}

Loredana Airaghi

Donato Antonacci

Gabriele Gattolin ^{F³}

Lorena Macchi

Daniela Malnis

Maddalena Ragone

Giorgio Signorini

Luisa Scapellato

F¹ si cancella "Marco Boiocchi". F² si cancella "Paolo Maria Sacchetti"; due postille approvate della parte cinque personale cancellate; A questo punto la parte chiede di inserire un'altra postilla: F³ si cancella "Gabriele Gattolin"; in tutto tre postille approvate della parte per sette persone cancellate.

Giorgio Signorini

CA Roberto

Allegato "B" al n. 1585/597 di repertorio -----

----- **S T A T U T O** -----

Art. 1 - Denominazione -----

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata -----

----- "**Presenza Amica** -----

----- - **Volontari per l'aiuto ai sofferenti** - -----

----- **organizzazione di volontariato**", -----

o, in forma abbreviata -----

----- "**Presenza Amica ODV**" -----

di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, di seguito anche CTS) e da ogni altra normativa applicabile. -----

2. L'Associazione favorisce, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla sua organizzazione e alle sue attività. -----

3. In conseguenza dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

Art. 2 - Sede e durata -----

1. L'Associazione ha sede in Milano, Piazza Piemonte n. 4. --

2. La durata dell'Associazione è illimitata. -----

Art. 3 - Scopo -----

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. In particolare lo scopo associativo è quello di favorire, sostenere e promuovere, direttamente o indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri enti o istituti, pubblici o privati, iniziative che abbiano per oggetto l'assistenza alle persone fragili, in particolare se affette da malattie inguaribili in fase evolutiva, ed il supporto alle loro famiglie ed ai caregiver, nonché la selezione e formazione di base e continua dei volontari e loro supervisione psicologica. -----

Art. 4 - Oggetto e attività di interesse generale -----

1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale: ----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla l. 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al d.p.c.m. 14

febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; -----

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; -----

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; -----

f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 l. 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, l. 24 dicembre 2007, n. 244. -----

2. In particolare, nell'ambito delle attività indicate al comma precedente, l'Associazione si propone di: -----

- contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche, sociali e spirituali delle persone fragili, in particolare se affette da malattie inguaribili e dare supporto alle loro famiglie ed ai *caregiver*, operando in qualsiasi *setting*; ----

- agevolare le persone fragili affinché vivano una vita dignitosa, aiutando le famiglie ad accogliere ed assistere i propri cari anche nella fase finale della vita, possibilmente presso il proprio domicilio, in strutture socio sanitarie quali gli *hospice*, le residenze sanitarie per anziani (RSA) o per disabili (RSD) o nelle strutture sanitarie ospedaliere ed extra-ospedaliere; -----

- offrire alle persone fragili attività diversionali (quali ad esempio musicoterapia, *shiatsu*, *pet therapy*, arte terapia, ecc.) al fine di contribuire a migliorarne la qualità della vita; -----

- promuovere e sviluppare con ogni mezzo idoneo la cultura delle cure palliative e della terapia del dolore e dei sintomi, della consapevolezza dei diritti connessi alla fragilità e alla libertà della scelta di cura; -----

- supportare a distanza le persone fragili tramite sistemi tecnologici (ad esempio con attività di tele-volontariato relazionale tramite piattaforme di tele-video conferenza, videochiamate); -----

- fornire tecno-assistenza alle persone fragili ed in particolare attività di telemedicina rivolte alle persone

malate; -----

- supportare centri di formazione continua, istituzioni universitarie e/o di ricerca e strutture sanitarie e socio sanitarie impegnate nell'ambito della fragilità; -----

- collaborare con enti del terzo settore e con realtà senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative e progettualità condivise. -----

3. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dal CTS. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente comma, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. -----

Art. 5 - Raccolta fondi -----

1. L'Associazione può realizzare, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. -----

Art. 6 - Ammissione -----

1. Possono aderire all'Associazione e hanno diritto di divenire associate tutte le persone fisiche che, avendo raggiunto la maggiore età, siano interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali. -----

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS. -----

3. Gli associati sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a fare parte dall'organo di amministrazione. -----

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. -----

5. Le domande di ammissione sono valutate secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. -----

6. In caso di rigetto l'organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. -----

7. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile. -----

8. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. -----

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati -----

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea. -----

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. -----

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione. -

4. Ciascun associato ha diritto: -----

a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali; -----

b) di essere informato sulle attività dell'Associazione; ----

c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione; -

d) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee; -----

e) di recedere in qualsiasi momento. -----

5. Ciascun associato ha il dovere di: -----

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali; -----

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo; -----

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'organo di amministrazione. -----

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato -----

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione. -----

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'organo di amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la relativa comunicazione perviene all'organo di amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione. -----

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento per 2 (due) anni della quota associativa entro il termine previsto. -----

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione. -----

5. La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata mediante raccomandata A/R o PEC al soggetto interessato, il quale, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata A/R o PEC inviata al presidente dell'Associazione. L'esclusione diventa effettiva, alternativamente, o trascorsi sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo di amministrazione, senza impugnazione o successivamente alla comunicazione di avvenuta definizione del ricorso da parte dell'assemblea. -----

6. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato. -----

Art. 9 - Attività di volontariato -----

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. -----

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi. -----

Art. 10 - Organi sociali -----

1. Gli organi dell'Associazione sono: -----

a) l'assemblea degli associati; -----

b) l'organo di amministrazione; -----

c) il presidente; -----

d) il vice presidente; -----

e) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge; ----

f) i revisori legali, nei casi previsti dalla legge; -----

è tuttavia consentito all'assemblea procedere alla nomina volontaria degli organi di cui ai precedenti punti d) ed e). -
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati. -----
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. -----

Art. 11 - Assemblea -----

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati. -----

2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto. -----

3. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente, e in sua assenza dal componente dell'organo di amministrazione presente più anziano di età e, in subordine dalla persona scelta dagli associati. -----

4. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. -----

5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. -----

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione. -----

7. L'assemblea può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. -----

Art. 12 - Competenze dell'assemblea -----

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di: -----

a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati; -----

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti; -----

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo; -----

- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e l'eventuale relazione di missione; -----
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; -----
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio; -----
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza; -----
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione; -----
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. --
2. l'assemblea straordinaria ha il compito di: -----
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto; -----
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. -----

Art. 13 - Convocazione dell'assemblea -----

- 1. L'assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. -----
- 2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione. -----
- 3. L'assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede legale dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. -----

Art. 14 - Validità dell'assemblea e modalità di voto -----

- 1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. -----
- 2. L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. -----
- 3. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o

allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione. -----

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati e il voto favorevole di due terzi (2/3) dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di un terzo (1/3) degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati e il voto favorevole di un mezzo (1/2) dei presenti. -----

5. In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati.

6. All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente. -----

7. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. -----

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni. -----

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. -----

10. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle assemblee degli associati. Può essere visionato da tutti gli associati secondo quanto stabilito nell'art. 21, comma 5. Le decisioni dell'assemblea impegnano tutti gli associati. -----

Art. 15 - Organo di amministrazione -----

1. L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. -----

3. L'organo di amministrazione è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. L'organo di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente. -----

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade

dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. -----

5. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti. -----

Art. 16 - Competenze dell'organo di amministrazione -----

1. L'organo di amministrazione ha il compito di: -----

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea; -----

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri; -----

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche; -----

d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; -----

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo; -----

f) deliberare l'ammontare della quota sociale annuale; -----

g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta; -----

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa; -----

j) deliberare in merito all'esclusione degli associati; -----

k) proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati; -----

l) eleggere il presidente e il vicepresidente; -----

m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza; -----

n) assumere il personale necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e sottoscrivere contratti di lavoro autonomo, comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; -----

o) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle assemblee; -----

p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il direttore, deliberandone i relativi poteri; -----

q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso; -----

r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale. -----

Art. 17 - Funzionamento dell'organo di amministrazione -----

1. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'organo di amministrazione per tre volte consecutive. L'organo di amministrazione può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con fa maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'organo di amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato. -----

2. L'organo di amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. -----

3. L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. -----

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto. -----

5. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. -

6. Le riunioni dell'organo di amministrazione si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. -----

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. -----

8. Di ogni riunione dell'organo di amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto

nel libro delle riunioni dell'organo di amministrazione. ----

Art. 18 - Il presidente -----

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto. -----

2. Il presidente: -----

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; -----

- dà esecuzione alle delibere dell'organo di amministrazione;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze; -----

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa; -----

- convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione; -----

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; -----

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. -----

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente. -----

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente. -----

Art. 19 - Organo di controllo e revisione legale -----

1. L'assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. -----

2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 c.c. Fatte salve le inderogabili norme di legge, nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto

degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente art. 17, comma 6, e sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. -----

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. -----

Art. 20 - Organismo di mediazione -----

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra gli associati ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno previamente devolute ad un organismo di mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al d.l. n. 28 4 marzo 2010. Il regolamento di mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il ministero della giustizia ed inseriti nel registro degli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le parti potranno adire l'autorità giudiziaria ordinaria. -----

Art. 21 - Libri sociali -----

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: -----

- a) il libro degli associati; -----
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea; -----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione; -----
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti); -----
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non

occasionale nell'ambito dell'Associazione. -----

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. -----

3. I verbali di assemblea e organo di amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. -----

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario. -----

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni. -----

Art. 22 - Risorse economiche -----

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da: -----

a) quote sociali; -----

b) contributi pubblici; -----

c) contributi privati; -----

d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio; -----

e) rendite patrimoniali; -----

f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 CTS; -----

g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi; -----

h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata; -----

i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 84, comma 1, CTS svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; -----

j) altre entrate espressamente previste dalla legge; -----

k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti. -----

Art. 23 - Scritture contabili -----

1. L'organo di amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 CTS. -----

Art. 24 - Esercizio sociale -----

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. -----

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'organo di amministrazione e devono essere approvati dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. -----

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità

dell'art. 13 CTS. -----

4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. -----

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 CTS, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'organo di amministrazione e l'approvazione da parte dell'assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal ministro del lavoro e delle politiche sociali. -----

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 d.lgs. 117/2017, applicando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua. -----

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi. -----

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'organo di amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'assemblea. -----

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili -----

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. 117/2017. -----

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio -----

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, d.lgs. 117/2017. -----

Art. 27 - Disposizioni finali -----

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi

generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di
costituzione del registro unico resta in vigore la normativa
previgente. -----

Firmato: Giorgio Signorini -----

Firmato: Corrado Malberti -----

Certifico io sottoscritto dottor Corrado Malberti, notaio in Como, iscritto al Collegio Notarile di Como, che la presente copia, composta di undici mezzi fogli, è conforme all'originale ed allegati.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis della tabella allegata al d.p.r. 642/72.

Como,